



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA RICERCA E INNOVAZIONE
SETTORE DOTTORATI E CONTRATTI PER LA RICERCA
U.O. BORSE DI STUDIO FINALIZZATE ALLA RICERCA

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";

Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. relativa alle "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Vista la legge 5 giugno 2025 n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025 n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'avvio dell'a. s. 2025/2026, che ha introdotto la nuova figura contrattuale degli Incarichi di ricerca, disciplinati all'art. 22-ter della legge 240/2010;

Visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 6 agosto 2025 n.592, registrato dalla Corte dei conti il 29/08/2025 n. 1822, che definisce il trattamento economico minimo degli incarichi di ricerca ex art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca ai sensi dell'articolo 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con D.R. n° 10323 del 30/09/2025;

Visto il Codice Etico di Ateneo;

Visto il Progetto R4D09-P1M6FO01_MARGINE (Titaform);

Visto il deliberato assunto dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 22/10/2025, in merito all'attivazione di una procedura selettiva per il conferimento di n° 1 incarico di ricerca della durata di mesi 12, a valere su: Progetto R4D09-P1M6FO01_MARGINE-Titaform, Codice Progetto: R4D09-P1M6FO01_MARGINE - Responsabile Scientifico: Prof. Fabrizio Micari – Tutor: Prof. Gianluca Buffa;

Vista l'attestazione di avvenuta allocazione budget sul progetto R4D09-P1M6FO01_MARGINE, WP: NO W.P., rilasciata dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Dipartimento di Ingegneria, prot. n° 192280 del 29/10/2025, per la copertura dell'incarico di ricerca sopra citato.

DECRETA

Art.1

(Oggetto della selezione)

E' indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della legge 240/2010, finalizzato all'introduzione alla ricerca e all'innovazione di giovani studiosi in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non piu' di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca, della durata di n. 12 mesi e per l'importo lordo pari ad € 22.500,00, oltre oneri a carico dell'Amministrazione, come di seguito specificato:

- GSD: 09/IIND-04
- SSD: IIND-04/A
- Titolo: Sviluppo di processi di stampa 4d tramite tecnologia LPBF di leghe di Nickel-Titanio;
- Programma di ricerca:



Il progetto di ricerca mira allo sviluppo di processi innovativi di stampa 4D utilizzando la tecnologia di fusione laser su letto di polvere (LPBF) applicata a leghe a memoria di forma a base di Nickel-Titanio (NiTi). L'obiettivo è realizzare componenti intelligenti in grado di modificare forma o proprietà funzionali nel tempo in risposta a stimoli esterni, come temperatura o sollecitazioni meccaniche. Verranno ottimizzati i parametri di processo per garantire qualità metallurgica, accuratezza dimensionale e ripetibilità, affrontando le sfide legate alla lavorabilità del NiTi, come la formazione di fasi indesiderate e la gestione delle tensioni residue. Il progetto prevede anche la caratterizzazione termo-meccanica dei materiali stampati e la progettazione di geometrie funzionali con risposta attiva. Le potenziali applicazioni spaziano dalla robotica soft alla biomedicina e all'aerospazio, contribuendo all'avanzamento della manifattura additiva intelligente

- Tutor: Prof. Gianluca Buffa
- Dipartimento e sede di svolgimento dell'attività: Ingegneria
- Fondi: Progetto R4D09-P1M6FO01_MARGINE-Titaform, Codice Progetto: R4D09-P1M6FO01_MARGINE - Responsabile Scientifico: Prof. Fabrizio Micari;
- Codice Concorso: **I-RIC 10-2025**

ART. 2 (Requisiti di ammissione)

1. Possono concorrere alle selezioni i cittadini italiani o stranieri in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle istanze di partecipazione, di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico nelle seguenti classi di laurea o equiparata o equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia:

- Ingegneria dei Materiali (LM53)
- Ingegneria Meccanica (LM33)
- Ingegneria Biomedica (LM21)

conseguito da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca, che sarà valutato dalla Commissione giudicatrice.

È inoltre richiesta:

- Lingua straniera: Inglese.
2. Nel caso di possesso di più lauree magistrali o a ciclo unico, il termine di sei anni decorrerà dalla data di conseguimento della prima laurea utile per l'accesso;
 3. I candidati, in possesso di titolo di studio rilasciato da Università straniera per il quale non sia stata precedentemente riconosciuta l'equipollenza a laurea italiana, dovranno, pena l'esclusione, farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti, legalmente tradotti, utili a consentire la dichiarazione di corrispondenza da parte della Commissione giudicatrice. Tale dichiarazione, prodotta dalla Commissione giudicatrice all'atto della valutazione dei titoli presentati dai candidati, non costituisce equipollenza del titolo di studio ed è utile unicamente all'accesso alle successive fasi concorsuali per il conferimento dell'incarico di ricerca;



4. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo. I cittadini appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea ed extra comunitari devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
 - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
5. Non possono partecipare alle selezioni:
 - il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge 240/2010;
 - coloro che sono stati titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22 bis, 22 ter e dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, per una durata tale da avere superato, o da superare con il conferimento dell'incarico oggetto della selezione, i limiti di durata complessiva, anche non continuativa, previsti dalla normativa vigente;
 - coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento o Struttura che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

ART. 3

(Istanza di partecipazione e termine di presentazione)

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata reperibile alla pagina:
<https://pica.cineca.it/unipa/iric-2025-10>
2. Il candidato potrà accedere alla piattaforma del concorso utilizzando il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), selezionando l'Università di Palermo tra gli enti, oppure potrà registrarsi e accedere utilizzando credenziali rilasciate direttamente dalla piattaforma. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema.
3. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
4. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed essere corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità e copia dell'avvenuto versamento del contributo per la partecipazione al concorso.



5. I candidati, **pena l'esclusione**, sono tenuti a versare un contributo per spese organizzative concorsuali nella misura di Euro 50,00. Tale contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario sul c/c n. 000015632748 intestato all'Università di Palermo, presso l'Istituto Cassiere CREDIT AGRICOLE- Sede di Palermo – codice IBAN IT50R0623004609000015632748 — Codice BIC/SWIFT: CRPPIIT2PXXX indicando nella causale del versamento: "Contributo per la partecipazione a procedura per borsa di studio Codice Concorso: **I-RIC 10-2025**". **La ricevuta del bonifico dovrà essere allegata alla domanda di concorso.**
6. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
7. L'applicazione informatica consente di salvare la documentazione inserita in modalità bozza, entro la scadenza del termine di presentazione della domanda. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta, che verrà automaticamente inviata via e-mail al momento di presentazione della domanda.
8. Una volta compilata la domanda ed inseriti tutti gli allegati, il candidato dovrà assicurarsi di aver premuto il tasto "presenta". Il perfezionamento della candidatura sarà comprovato esclusivamente dalla modifica dello status della domanda, che apparirà "**presentata**" e non più "**in bozza**".
9. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
10. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi **comunicazione successiva**;
11. **La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto. In caso di accesso tramite identificazione attraverso il sistema SPID, la domanda di ammissione alla procedura selettiva verrà acquisita automaticamente dal sistema senza necessità di firma;**
12. Negli altri casi, pena l'esclusione, la domanda deve essere firmata e deve contenere tutti i dati richiesti ed essere corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità. La domanda può essere firmata con firma digitale certificata, (in modalità CadES o Pades). Altrimenti, il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere scansionato e caricato sul sistema in formato PDF.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici, contattare il supporto tramite l'apposito link in fondo alla pagina: <https://pica.cineca.it/unipa/>;
13. All'atto della compilazione dell'applicativo online sopra menzionato, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il recapito eletto ai fini del concorso, un recapito telefonico, un indirizzo PEC (solo per i cittadini italiani);
 - b) la cittadinanza;
 - c) la laurea posseduta, con indicazione della classe di laurea di appartenenza, la data e la sede in cui è stata conseguita, nonché la votazione;
 - d) comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - e) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero motivi del mancato godimento (per i cittadini comunitari ed extracomunitari);
 - f) di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare quali);
 - g) di non aver fruito di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;



- h) conoscenza della lingua inglese (certificata da attestato di livello B1 o verificata in sede di colloquio);
 - i) di non avere superato, o di non superare con il conferimento dell'incarico oggetto della selezione, i limiti di durata complessiva, anche non continuativa, previsti dalla normativa vigente, per coloro che siano stati titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22 bis, 22 ter e dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 240/2010;
 - j) di non avere un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento o Struttura che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione;
 - k) di non far parte del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - l) l'esplicita dichiarazione di accettare tutto quanto previsto dal bando;
 - m) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
 - n) la richiesta di dichiarazione di corrispondenza del titolo (solo per i candidati, in possesso di titolo di studio rilasciato da Università straniera per il quale non sia stata precedentemente riconosciuta l'equipollenza a laurea italiana).
14. Le domande dovranno, inoltre, essere corredate da:
- copia di un documento di identità (fronte e retro) in corso di validità;
 - copia del codice fiscale;
 - autocertificazione, resa nei modi ed ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso del titolo di studio richiesto (per i titoli di studio conseguiti in Italia) o copia del titolo di studio (per i titoli conseguiti all'estero);
 - curriculum dell'attività scientifica e professionale, in formato Europass, reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 debitamente sottoscritto del candidato;
 - elenco delle pubblicazioni scientifiche reso nei modi e ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - documenti, legalmente tradotti, utili a consentire la dichiarazione di corrispondenza da parte della Commissione giudicatrice (solo per i candidati di cui al precedente art. 2, comma 3). Ogni titolo di studio deve essere, inoltre accompagnato dalla "Dichiarazione di Valore" rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui il titolo è stato ottenuto;
 - ogni altro documento richiesto dal bando (es: l'equipollenza per i titoli di studio conseguiti all'estero);
 - ricevuta del pagamento effettuato con bonifico di € 50,00.
15. Non verranno prese in considerazione le domande carenti della suddetta documentazione, pena l'esclusione.
16. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio;
17. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte del candidato o da mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
18. I candidati in possesso di ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dei titoli potranno allegarla alla propria domanda di partecipazione secondo le seguenti modalità:



Documentazione	Modalità di presentazione
Titoli rilasciati da pubbliche amministrazioni o privati gestori di pubblici servizi:	Autocertificazione resa nei modi e ai sensi del D.P.R. 445/2000;
Altri titoli:	In copia formato pdf, accompagnata da elenco numerato dei titoli presentati, recante dichiarazione resa nei modi e ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la conformità delle copie presentate agli originali in possesso del candidato;
Pubblicazioni scientifiche	In copia formato pdf accompagnata da elenco dettagliato e numerato relativo alle pubblicazioni allegate, recante dichiarazione resa nei modi e ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la conformità delle copie presentate agli originali in possesso del candidato; Esclusivamente per le pubblicazioni liberamente e integralmente accessibili su banche dati digitali, il candidato potrà, in alternativa, indicare i dettagli delle suddette pubblicazioni nell'elenco sopra citato, riportando altresì, pena la mancata valutazione della pubblicazione, il link per potervi accedere. Sono valutabili ai fini della selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti. Non sono valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali. Devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

ART. 5

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti effettivi e un supplente, garantendone una adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, anche esterni all'Ateneo.
2. Il Consiglio del Dipartimento, successivamente alla scadenza del bando, delibera la designazione dei componenti della Commissione giudicatrice.



3. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b) abbiano, con il candidato o con gli altri componenti della commissione, situazioni di incompatibilità così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e dall'art 7, commi 1 e 2, del Codice Etico di Ateneo (emanato con D.R. n. 4115 del 22/09/2022);
 - c) si trovino, con il candidato o con gli altri componenti della commissione, in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 6, commi 1, 2 e 5, del Codice Etico di Ateneo (emanato con D.R. n. 4115 del 22/09/2022).
4. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo.
5. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorrono 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiliazione dei Commissari.
6. Se la causa di riconsiliazione è sopravvenuta, purché anteriore all'insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsiliazione.

ART. 6

(Valutazione dei candidati)

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico di ricerca, mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni e colloquio utile ad accertare le competenze possedute, l'attitudine allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico e ogni altro elemento utile alla valutazione.
3. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) attinenza e rilevanza dei titoli e delle esperienze acquisite;
 - b) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) prova orale volta ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese.
4. La Commissione giudicatrice predeterminerà, nel primo verbale, i criteri per la valutazione comparativa dei candidati. Dei suddetti criteri verrà data pubblicità almeno sette giorni prima dalla prosecuzione dei lavori, mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Palermo;
5. La Commissione giudicatrice ha a disposizione i seguenti punteggi:
 - ☐ 40 punti per i criteri di valutazione di cui alle lettere a) e b);
 - ☐ 60 punti per il colloquio.
6. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti nel primo verbale, procede all'attribuzione del relativo punteggio.
7. I punteggi relativi alla valutazione di criteri di cui alle lettere a) e b) verranno resi noti ai candidati prima dello svolgimento del colloquio, mediante pubblicazione all'Albo di Ateneo. Ciascun candidato potrà prendere visione del punteggio attribuito, associato al numero identificativo univoco attribuito alla propria istanza di partecipazione dall'applicazione dedicata Pica Cineca.
8. Il diario del colloquio, con l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora e della sede in cui la medesima avrà luogo, sarà comunicato agli interessati tramite pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Palermo non meno



- di 15 giorni prima della data fissata, salvo rinuncia da parte dei candidati ai termini ufficiali di preavviso;
9. La pubblicazione del predetto avviso ha valore di formale convocazione dei candidati.
 10. La mancata presentazione del candidato al colloquio comporterà l'esclusione dalla procedura;
 11. Il colloquio si deve svolgere in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in modalità telematica, purché sia pubblica e sia garantita l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali. La modalità telematica potrà essere altresì prevista su richiesta della Commissione o per i candidati residenti al di fuori del territorio regionale.
 12. Delle operazioni di selezione verrà redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti la Commissione.
 13. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 55 punti composto, per almeno 30 punti, dal punteggio del colloquio.
 14. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore salvo che non sia diversamente previsto da appositi progetti e relativi programmi di finanziamento.
 15. La Commissione può, motivandone le ragioni in sede di verbale, avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute.
 16. La Commissione giudicatrice deve concludere i lavori entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento delle domande di partecipazione dei candidati. Su motivata richiesta del Presidente può essere concessa una proroga dal Rettore di ulteriori trenta giorni.
 17. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione, stabilendo, nel contempo, un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
 18. Gli atti concorsuali e la relativa graduatoria di merito sarà affissa, per un periodo pari a trenta giorni, all'albo ufficiale dell'Università degli Studi di Palermo.

ART. 7

(Assegnazione e inizio attività)

1. Gli incarichi di ricerca vengono conferiti con Decreto Rettorale, secondo l'ordine della graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.
2. Al vincitore verrà trasmessa formale comunicazione in ordine al conferimento dell'incarico a mezzo posta elettronica certificata.
3. La sopra citata comunicazione riporterà le informazioni necessarie alla stipula del contratto di cui al successivo art. 8;
4. L'attività di ricerca relativa all'incarico potrà essere iniziata solo successivamente alla stipula contrattuale.
5. Sarà cura del Direttore di Dipartimento di afferenza del Tutor, su richiesta del medesimo che ne attesta l'effettivo inizio dell'attività di ricerca, trasmettere all'Ufficio competente dell'Amministrazione Centrale la presa di servizio del titolare dell'incarico.



**Art. 8
(Stipula del contratto)**

1. L'incarico di ricerca viene conferito con la stipula di apposito contratto in forma scritta tra l'Ateneo e il vincitore.
2. Il contratto per l'attribuzione dell'incarico di ricerca è sottoscritto dal titolare dell'incarico di ricerca e dal Rettore.
3. Il contratto dovrà essere sottoscritto, di norma, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della convocazione.
4. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita del diritto all'incarico di ricerca.
5. Nel caso di particolari, motivate e documentate esigenze, la stipula del contratto può essere posticipata oltre i trenta giorni e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla convocazione; fanno eccezione solamente le eventuali richieste di proroga per gravidanza e puerperio, grave e documentata infermità.
6. In caso di rinuncia da parte del vincitore della procedura selettiva, si procederà a scorrimento di graduatoria.
7. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la durata dell'incarico;
 - b) le prestazioni richieste;
 - c) il trattamento economico, previdenziale e assicurativo.
8. A conclusione dell'attività del contratto, il titolare dell'incarico dovrà presentare una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal Tutor, accompagnata dalla valutazione espressa dal Consiglio del Dipartimento o Centro Autonomo di spesa, corredata della produzione scientifica.
9. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e delle Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

**Art. 9
(Divieto di cumulo e incompatibilità)**

1. Gli incarichi di ricerca non sono cumulabili con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. L'incarico di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca.
4. Gli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis e gli incarichi di ricerca nonché i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.



Art. 10

(Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo)

1. Al titolare dell'incarico di ricerca è corrisposto un trattamento economico fissato all'art. 1 del presente bando.
2. All'incarico di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
3. L'Università provvede a favore del titolare dell'incarico di ricerca alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.
4. L'assistenza sanitaria è a carico del titolare dell'incarico senza alcun intervento da parte dell'Università.

Art. 11

(Cessazione dell'incarico)

1. La cessazione dell'incarico è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Nei casi di gravi inadempienze, segnalate dal Consiglio del Dipartimento, del Consiglio del Centro Autonomo di Spesa, l'incarico può essere immediatamente risolto con delibera del Senato Accademico, sentito l'interessato.
La revoca è automatica nei seguenti casi:
 - mancato inizio dell'attività nel termine stabilito;
 - ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a quindici giorni;
 - grave violazione del regime di incompatibilità.
3. Il titolare dell'incarico di ricerca può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Università tratterà al titolare dell'incarico un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 12

(Proroga e rinnovo degli incarichi di ricerca)

1. L'incarico di ricerca potrà essere prorogato o rinnovato fino a un massimo di tre anni secondo le modalità previste all'art. 14 del vigente Regolamento incarichi di ricerca.

Art.13

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 14

(Controlli e Sanzioni)



1. L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme avvalendosi dell'apposito collegamento con l'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui, dai controlli effettuati, risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, essa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.

Art. 15

Responsabile del procedimento amministrativo

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il funzionario responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Concetta Ceraulo, Responsabile della U.O. Borse di studio finalizzate alla ricerca.

Art. 16

Pubblicità della procedura selettiva

1. Il presente bando sarà affisso all'albo ufficiale dell'Università degli Studi di Palermo, (<http://www.unipa.it/albo.html>), sul sito inPA (Portale del reclutamento) e sul sito del MUR (<https://bandi.mur.gov.it/>) e sul portale Euraxess dell'Unione europea.

Art. 17

(Norme comuni e di rinvio)

1. Il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a rispettare le disposizioni di legge ed i regolamenti dell'Università degli Studi di Palermo.
2. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il titolare dell'incarico di ricerca entra in possesso durante lo svolgimento dell'attività di ricerca devono essere considerati riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali è attribuito il contratto di ricerca. I diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali il titolare dell'incarico possa a vario titolo partecipare saranno regolati secondo le disposizioni di legge ed i regolamenti dell'Università degli studi di Palermo in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla Legge n. 240/2010 e alle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri